

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE  
Sessione Straordinaria  
Roma 15-16 Dicembre 2023

**MOZIONE PER RIFORMA REQUISITI PER IL MANTENIMENTO TITOLO DI  
AVVOCATO SPECIALISTA**

**Mozione già presentata alla sessione ordinaria di Lecce** del XXXV Congresso Nazionale Forense, recante **numero 136**, ma non votata e confluita nella mozione d'ordine dell'Ufficio di Presidenza, **presentata nuovamente** – per averne ancora interesse – **dai delegati al congresso del Foro di Torre Annunziata:**

**RAFFAELE RENZULLO – BIANCA VANACORE – FRANCESCO ESPOSITO**

PREMESSA

**La presente mozione trae spunto dal Decreto del 12 agosto 2015, n. 144** (Regolamento recante disposizioni per il **conseguimento** e il **mantenimento del titolo di avvocato specialista**, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) per la quale - fermo restando i motivi di riforma che innanzi si illustreranno – **SI SOTTOLINEA, PRECISA ED EVIDENZIA IL TOTALE DISSENSO E LA TOTALE CONTRARIETA' ALLA LEGGE AFFERENTE LA SPECIALIZZAZIONE, CHE LEDE, COMPRIME E PREGIUDICA IL RUOLO DELL'AVVOCATO NELLA PROPRIA AUTONOMIA, NEL PROPRIO RAGGIO DI AZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONSULENZA ED ASSISTENZA.**

**NON SOLO... POICHE' IL RISCHIO CHE LA SPECIALIZZAZIONE – IN UN FUTURO PROSSIMO - POSSA DIVENTARE OBBLIGATORIA ARRECHEREBBE ULTERIORE DANNO ALLA CATEGORIA: SIA PER I LIMITI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' (GIUDIZIALE E/O STRAGIUDIZIALE) SIA PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE IN SE!**

**PERTANTO ESPRESSA LA TOTALE CENSURA AL CONCETTO DI SPECIALIZZAZIONE, si procede con l' esporre i motivi specifici dell'intestata mozione.**

\*\*\*

Il Decreto del **12 agosto 2015, n. 144** (Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di **avvocato specialista**, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247), al titolo terzo disciplina il **mantenimento del titolo di avvocato specialista**. In particolare **l'art. 9 al comma 1** statuisce che: <<L'avvocato specialista, **ogni tre anni** dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5, dichiara e documenta al consiglio dell'ordine d'appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11>>.

Ancora... **l' art.11 al comma 1** (primo capoverso) statuisce che: <<Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel **triennio di riferimento** in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a quindici per anno>>.

Fermo restando che l'art. 11 comma 1 è stato successivamente modificato mediante il Decreto del 1 ottobre 2020 n. 163, sostituendo le parole «quindici per anno» con le parole «dieci per anno» - resta il fatto che - **per ambo gli articoli menzionati - è necessaria un' ulteriore modifica al fine di rendere più funzionale la disciplina del mantenimento del titolo di avvocato specialista.**

#### **RITENUTO**

che sia l'art. 9 al comma 1 che l'art. 11 comma 1 del Decreto del 12 agosto 2015 n. 144, fanno riferimento alle **verifiche documentali** e **dimostrazioni** necessarie al mantenimento del titolo di avvocato specialista, da tenersi ogni **tre anni** dall'iscrizione nell'elenco,

#### **CONSIDERATO**

che l'avvocato specialista è gravato dell'onere di eseguire la moltitudine di adempimenti volti a documentare il mantenimento del titolo di avvocato specialista;

che tale attività probante – attualmente - va effettuata ogni tre anni, quindi in un lasso di tempo particolarmente breve dal conseguimento del titolo di specialista;

che per le verifiche del mantenimento titolo, risulta quindi opportuno allungare il termine, spostandolo ad **ogni cinque anni** dall'iscrizione nell'elenco.

#### **SI PROPONE**

**L'ampliamento del lasso temporale volto alle verifiche documentali necessarie al mantenimento del titolo di avvocato specialista, stabilendo che dette verifiche avvengano ogni cinque anni dall'iscrizione nell'elenco, anziché ogni tre anni.**

TANTO PREMESSO E RITENUTO

#### **SI DELEGA**

**il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense  
per l'attuazione di quanto suesposto con la presente mozione.**

Torre Annunziata, 16/11/2023

Avv. Raffaele Renzullo

Avv. Bianca Vanacore

Avv. Francesco Esposito